

STATUTO
NOTORIOUS PICTURES SOCIETÀ PER AZIONI

Articolo 1

Denominazione

- 1.1. È costituita una Società per azioni denominata "NOTORIOUS PICTURES SOCIETÀ PER AZIONI". ("Società").
- 1.2. La Società potrà anche essere denominata "NOTORIOUS PICTURES S.p.A." con qualunque carattere grafico in maiuscolo e/o in minuscolo.

Articolo 2

Sede

- 2.1. La Società ha sede nel Comune di Roma.
- 2.2. E' competenza del Consiglio di Amministrazione istituire e sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, compreso trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

Articolo 3

Oggetto

3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- (i). il commercio, la produzione e la coproduzione, la distribuzione e la promozione di opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio e cortometraggio, audiovisivi di ogni natura e genere, dischi e/o musicali e/o musicassette a nastro e merchandising, relativamente alle produzioni cinematografiche o televisive o alle colonne sonore delle stesse con espressa esclusione dell'attività di emittente di programmi radiotelevisivi ai sensi delle Leggi n. 233/1990 e n. 249/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- (ii). l'attività di produzione e realizzazione di prodotti videografici contenenti opere compilative prodotti educativi, didattici e scientifici;
- (iii). la produzione, l'acquisto, la vendita, l'adattamento, l'elaborazione, la duplicazione, la trasformazione, la traduzione, la distribuzione, la riproduzione, la diffusione, il noleggio, l'edizione, lo sfruttamento economico e la commercializzazione in genere di prodotti videografici e VOD. (video on demand) realizzati sulla base di opere cinematografiche e audiovisive, di sequenze di immagini in movimento, delle loro componenti, e in generale di opere dell'ingegno, sulla base delle tecnologie oggi note o sviluppate in futuro, quali a mero titolo esemplificativo DVD, *blue ray disc*, sVOD, streaming, download, per qualsiasi uso, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti di società controllanti, controllate o collegate, enti o società terze;
- (iv). la vendita elettronica e per corrispondenza di beni e servizi attinenti al proprio oggetto sociale, la stampa e la diffusione di riviste specializzate nei settori in cui la società esercita la sua attività, con espressa esclusione dell'edizione di giornali quotidiani ai sensi della Legge n. 416/81, così come modificata dal D.Lgs. n. 24 aprile 2011 n. 170 e successive modifiche o integrazioni;



- (v). la realizzazione e la gestione di siti internet aziendali e di siti internet dedicati ai settori dell'attività sociale;
- (vi). l'assunzione di rappresentanze con o senza deposito dei prodotti sopra citati;
- (vii). l'attività di noleggio audiovisivi, hi-fi, portali internet e articoli di telefonia, nonché la prestazione di servizi di assistenza tecnica a detta attività;
- (viii). attività di marketing, gestione di campagne pubblicitarie, studio e predisposizione di piani di sviluppo commerciale nei settori sopra indicati;
- (ix). corsi di formazione e preparazione del personale specializzato per l'esercizio di attività di noleggio audiovisivi, hi.fi, portali internet, telefonica e-commerce, esclusa l'intermediazione di mano d'opera;
- (x). l'allestimento e la gestione di laboratori per la realizzazione e manutenzione dei prodotti audiovisivi e cinematografici in genere e delle attrezzature necessarie per la loro visione;
- (xi). la prestazione di servizi linguistici in generale, quali traduzione scritta di testi e quanto ad essa assimilabile, impaginazione elettronica, servizio di interpretariato, traduzione simultanea ed impianti tecnici congressuali, organizzazione di meeting e convegni, segretariato volante in lingua straniera, digitazione di testi, sottotitolazioni, formazione linguistica, consulenza linguistica in generale.
- (xii). la produzione di beni e servizi nel settore pubblicitario, la produzione e commercializzazione di beni multimediali, la produzione di audiovisivi, la post-produzione audio e video, il doppiaggio, le realizzazioni discografiche ed editoriali, l'importazione/esportazione e distribuzione di materiale audio-cine televisivo e tecnologico in generale, le consulenze tecniche generali, le creazioni ed esecuzioni nonché produzioni, impresariato ed attività promozionali nel campo musicale e non, le produzioni teatrali audio-cine televisive, l'impresariato, l'agenzia artistica e le attività promozionali nello stesso ambito;
- (xiii). la promozione ed istituzione di corsi ed attività didattiche, promozione merchandising, marketing, pubblicità grafica e design; sviluppo e commercializzazione di tutte le attività relative ad internet e future tecnologie nell'ambito delle reti globali e locali;
- (xiv). l'organizzazione e la promozione di manifestazioni mediatiche in qualsiasi settore merceologico; l'organizzazione di convegni ed eventi, con particolare riguardo al settore media, ed alla organizzazione e conduzione di festival cinematografici; l'organizzazione di attività ricreative; le pubbliche relazioni; l'attività di agenzia di informazioni commerciali; la realizzazione di studi di promozione pubblicitaria; la distribuzione di materiale propagandistico; l'esercizio di scuole e la tenuta di corsi di formazione attinenti, gestione di budget pubblicitari.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

3.2. La Società, sempre in via strumentale e non prevalente rispetto all'attività principale e all'esclusivo scopo di conseguire quanto sopra indicato, potrà:

- (i). compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e l'intermediazione in valori mobiliari), ipotecarie, mobiliari e immobiliari che la legge consenta e che saranno ritenute necessarie ed utili;
- (ii). prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi;
- (iii). assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del codice civile.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Leggi Bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico, ma solo con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società, e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attività.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 dicembre 2060 ed è prorogabile una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1. Il capitale sociale è di Euro 562.287,00 (cinquecentosessantadue miladuecentoottantasette/00) ed è diviso in numero 22.491.480 (ventiduemilioni quattrocentonovantunomilaquattrocentoottanta) di azioni senza valore nominale espresso. Il capitale potrà essere aumentato anche con il conferimento di beni in natura e di crediti.

6.2. Le azioni sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

6.3. Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

6.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

6.5. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

6.6. Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia, troverà applicazione la disciplina sulla trasparenza ("**Disciplina sulla Trasparenza**") come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari alle diverse soglie di volta in volta previste dalla Disciplina sulla Trasparenza, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie.

6.7. La comunicazione dovrà avvenire entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società,



come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.8. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

6.9. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6, il Consiglio di Amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1. La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 17 del presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale di appartenenza, alla quale si applicano le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di Assemblea dei soci. La delibera di emissione stabilisce, in riferimento a ciascuno soggetto apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

7.2. Gli strumenti finanziari emessi non sono trasferibili senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. L'acquirente subentra in tutte le obbligazioni dell'alienante.

7.3. Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, e nei casi più gravi può essere dichiarato decaduto dall'assemblea speciale.

7.4. La Società può sempre riscattare gli strumenti finanziari ad un prezzo determinato secondo i criteri determinati nell'Assemblea straordinaria che ha deliberato l'emissione.

7.5. Gli strumenti finanziari riscattati dalla Società e quelli per cui si sia verificata una causa di decadenza, si estinguono di pieno diritto.

7.6. Ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di Società controllate possono essere attribuiti utili mediante emissione, di pari ammontare, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente. In tal caso è necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti con la quale si provveda ad aumentare il capitale sociale in misura corrispondente e a stabilire le norme riguardanti la forma, il trasferimento ed i diritti spettanti per tali categorie di azioni. L'Assemblea straordinaria può, inoltre, deliberare l'assegnazione ai lavoratori dipendenti della Società o delle Società controllate di strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche amministrativi, escluso il voto nelle assemblee generali degli azionisti. Tali strumenti sono intrasferibili e decadono in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative a norma e con le modalità di legge.

8.2. L'emissione delle obbligazioni è sempre deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

9.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

10.1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1. Le azioni sono trasferibili senza alcuna limitazione sia *inter vivos* che per successione a causa di morte.



Articolo 12

OPA endosocietaria

12.1. Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12.2. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**"). Gli articoli 108, comma 1, e 111 del TUF troveranno applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

12.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la

determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.

12.4. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.5. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Recesso

13.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i). la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (ii). la trasformazione della società;
- (iii). il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (iv). la revoca dello stato di liquidazione;
- (v). la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vi). le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- (vii). la proroga del termine;
- (viii). l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.2 Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

- (i) le generalità dell'azionista recedente;
- (ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- (iii) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

13.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

13.4. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina relativa alle azioni dematerializzate.

13.5. Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "**Valore di Recesso**") sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile.

Articolo 14

Direzione e Coordinamento - Assemblea dei soci

14.1. La Società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del Consiglio di Amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del codice civile.

14.2. L'Assemblea degli azionisti rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci.

14.3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

14.4. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro il termine maggiore di centottanta (180) giorni, nel caso in cui la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

14.5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

15.1. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

15.2. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

15.3. L'assemblea generale è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ore", "Milano Finanza", "MF", "Corriere della Sera", "Il Messaggero" o "Italia Oggi".

15.4. L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolgerà l'assemblea; (ii) la data e l'ora dell'assemblea; (iii) l'ordine del giorno; (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari.

15.5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale.

15.6. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.



Articolo 16

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

16.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni, tuttavia il diritto di intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ovvero precedente la data fissata per le successive convocazioni ove indicate nel medesimo avviso di convocazione), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ovvero precedente la data fissata per le successive convocazioni ove indicate nel medesimo avviso di convocazione). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le suddette comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

16.2. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Non è consentito il voto per corrispondenza.

16.3. Lo svolgimento dell'Assemblea mediante collegamento audio/video, può avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i). se espressamente indicato l'utilizzo di tale collegamento nell'avviso di convocazione;
- (ii). sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare la legittimazione dei convenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii). sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iv). sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (v). in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica. Dovrà in ogni caso essere predisposto il foglio delle presenze riportante i partecipanti all'adunanza tramite mezzi di telecomunicazione.

16.4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

16.5. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società, nei termini e con i limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile. L'Assemblea si intende validamente costituita e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria e sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo diversi *quorum* previsti per legge.

Articolo 17

Maggioranze e Verbalizzazione

17.1. L'Assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge:

- (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione;
- (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori;
- (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo;
- (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge.

17.2. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

17.3 Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia;
- (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia e dal successivo articolo 17.4.

17.4. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

17.5. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

17.6. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

17.7. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

17.8. Dal verbale dovranno risultare:

- (i) la data dell'assemblea;
- (ii) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (iii) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (iv) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- (v) ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Amministrazione e rappresentanza

18.1. La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

18.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero pari a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento AIM Italia.

18.3. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che lo Statuto Sociale riserva all'Assemblea.

18.5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2365 del codice civile al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza riguardo le seguenti materie:

- (i) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori abbia la rappresentanza della Società;
- (iii) la riduzione del capitale in caso di recesso di un socio;
- (iv) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- (v) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio del Comune ove la stessa è stabilita.
- (vi) la decisione in ordine alla fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile.

18.6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

18.7. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare direttori tecnici e/o procuratori, per particolari atti o categorie di atti determinandone di volta in volta poteri e facoltà.

18.8. Potranno essere costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione specifici comitati così come comitati consultivi. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, i comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

18.9. Il compenso del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio sono stabiliti dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

19.2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal collegio sindacale o da almeno due dei consiglieri.

19.3. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.4. Il Consiglio può validamente riunirsi in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

19.5. Lo svolgimento dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione mediante collegamento audio/video, può avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i. se espressamente indicato l'utilizzo di tale collegamento nell'avviso di convocazione;
- ii. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare la legittimazione dei convenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in maniera adeguata gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iv. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- v. in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante.



Art. 20

Remunerazione degli amministratori

20.1. All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

20.2. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; la misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

20.3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

20.4. L'assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 21

Collegio Sindacale

21.1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti dalla legge.

21.2. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi ed il loro compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

21.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

21.4. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al punto 19.5. del presente Statuto.

Articolo 22

Il Controllo Contabile

22.1. Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge, in conformità con le previsioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 23

Bilancio e utili

23.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa delibera assembleare.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

24.1. La Società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.

24.2. Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, provvederà ad indicare le modalità ed i criteri della liquidazione ed a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 25

Disposizioni generali

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato Guglielmo Marchetti

Firmato Giacomo Ridella